



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 103 DEL 11/07/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA MOLINATO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la via Molinato è strada a doppio senso di circolazione a carreggiata singola, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sulla via citata, vige il limite massimo di velocità generico, fissato in 50 km/h, disciplinato sulle strade urbane;
- che sulla via citata, vige un divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa a pieno carico complessiva superiore a 3,5 t.;

Visto la richiesta pervenuta dalla rappresentanza dei residenti di zona con corrispondenza mail del 02/07/2025 (protocollo n. 2025/53697), con la quale vengono rappresentate le problematiche inerenti la velocità dei veicoli in transito su via Molinato;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21 e 42 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e art. n. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);

O R D I N A

Che su via Molinato

- 1) venga istituito il limite massimo di **velocità di 30 km/h**;
- 2) venga istituito un **divieto di transito permanente** (figura II.46) a tutti i veicoli ad **eccezione** dei veicoli nella disponibilità e al servizio di **residenti, frontisti e domiciliati**, veicoli impiegati in servizi di emergenza, di soccorso, di polizia o pronto intervento, i taxi ed i veicoli da rimessa (c.d. NCC) limitatamente alle operazioni di trasporto di residenti/frontisti e domiciliati, i veicoli destinati al trasporto/raccolta del RSU, i veicoli di trasporto pubblico di linea e scolastico;
- 3) venga soppresso il divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa a pieno carico complessiva superiore a 3,5 t.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza, abroga e sostituisce ogni altro provvedimento in contrasto con il contenuto.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.